



## VERBALE ASSEMBLEA GENERALE del 07/09/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 17:30, in Matera presso la sede operativa sita in Matera presso Le Monacelle, via Riscatto 9, si sono riuniti in assemblea generale i soci dell'associazione "ARTEria - Associazione d'arte e cultura" per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Adeguamento dello statuto vigente alle norme del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*.

Sono presenti in proprio o per delega numero 21 soci.

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Loredana Paolicelli, la quale, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, per cui il consiglio, a norma del vigente Statuto, può validamente deliberare, chiama a fungere da segretario il Sig. Antonio Chiarello che accetta.

La Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, informa i presenti che si rende necessario procedere ad ulteriore modifica dello Statuto in considerazione che l'Ufficio per il controllo per la regolarità degli enti ai fini dell'iscrizione al RUNTS, di cui al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, ha richiesto alcune modifiche dello statuto al fine di renderlo conforme alle norme del detto DL per poter procedere all'iscrizione.

Pertanto, il Presidente dà lettura dello Statuto come riformulato, sottoponendolo all'esame dell'Assemblea.

Segue un attento e accurato esame dei singoli articoli dello Statuto nella sua nuova formulazione, al termine l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare lo Statuto dell'associazione, come rimodulato, che viene allegato al presente verbale di cui è parte integrante.

Con riferimento alle attività individuate dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche - Codice del Terzo settore, l'assemblea prende atto che l'associazione è catalogata alle seguenti attività:

- \*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- \*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la registrazione del presente atto, viene richiesta l'esenzione di cui all'art. 82 del D.L. 117/2017.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea viene chiusa alle ore 18:30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Loredana Marcella Paolicelli



ARTEria

Associazione d'Arte e Cultura

Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera

C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640778

Codice Univoco Fatturazione: USAL8PV

Il Segretario

Antonio Chiarello

N.	1109
DATA	11 SET. 2023
15	
15	
15	
15	
15	
TOTALE	

**ESENTE**



IL FUNZIONARIO (\*)  
**Domenico Iannello**  
 (\*) Firma ex delega del Direttore Provinciale  
*[Signature]*





# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA"

## ART. 1

### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117*<sup>1</sup> (d'ora innanzi anche solo CTS) una Associazione di *culturale* sotto la denominazione **ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA ETS.**, con sede sociale in Matera alla Piazzetta Vivaldi, 11, snc e con *durata illimitata*. Potranno istituirsi altre sedi, filiali e/o uffici su tutto il territorio nazionale. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

Essa è strutturata democraticamente, è apertica, aconfessionale e non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica.

1.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi "lo Statuto"), valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

## ART. 2

### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

<sup>1</sup> Istitutivo del Codice del Terzo Settore (Cts), a norma della lett. B), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106

**2.1** L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: *perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e promozione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.*

**2.2** L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, come meglio specificato all'art. 3 dello Statuto e nei limiti previsti dall'art.13 dello Statuto.

**2.3** Con riferimento alle attività individuate dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche – Codice del Terzo settore, l'associazione è catalogata alle seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**2.4** A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

- **promozione e diffusione della conoscenza di tutte le forme artistiche ed artigianali del territorio;**
- **favorire l'estensione di attività culturali e ricreative,**
- **educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**



**ARTEPIA**  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede legale: P.zza Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 93016670771

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;**
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- **produzione e diffusione delle seguenti filiere artistiche e culturali: Arti visive, design e artigianato; cinema e fotografia; spettacolo dal vivo (musica teatro e danza) e performing Arts; antropologia, filosofia e scienze; letteratura e poesia; educazione e formazione; editoria; food cultura;**
- **svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.**

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

**2.5** L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

**2.6** L'Associazione potrà aderire, accettandone i regolamenti, ad altre associazioni aventi lo stesso scopo o simili presenti in tutto il territorio nazionale, onde poter stringere vincoli di collaborazione e creare utili scambi necessari al perseguimento degli obiettivi statutari.

L'Associazione, inoltre, potrà compiere tutti gli atti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale e potrà comunque:

- - Partecipare anche temporaneamente alla gestione di altre associazioni;
- - Affidare, occorrendo, la gestione parziale o totale delle proprie attività, ad altre associazioni;

ARTICOLI  
 Associazione d'Arte e Cultura  
 P.ta Vivaldi 11 - 75100 Arezzo  
 Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - P.IVA 00675640778  
 C.F./93019570774 - P.IVA 00675640778  
 Codice Univoco Fatturazione: USA181PV



- - Partecipare a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare i rapporti fra i soci ed atte ad affermare i principi di solidarietà.

### ART. 3

#### VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

**3.1** Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**3.2** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

**3.3** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**3.4** Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

**3.5** Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**3.6** L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

### ART.4

#### ASSOCIATI

**4.1** Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni ETS.

**4.2** All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni

ARTS  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640778  
Codice Univoco Fatture/Invi: USAL8PV

convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

**4.3** Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

**4.4** I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

**4.5** Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.2. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.


**4.7** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

**4.8** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

**4.9** Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o delle persone con limitata capacità giuridica.

ARTEvia  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede Sociale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640770  
Codice Unico Finanziario: 01554510155



**4.10** In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

**4.11** La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

## ART. 5

### DIRITTI E DOVERI

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:


- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

## ART. 6

### PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

**6.1** La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

**6.2** L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella



prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

**6.3** L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.


## **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**7.1** Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione o Giunta Esecutiva);
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- 6) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

**7.2** L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**7.3** Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese





8.8 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8.9 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

8.10 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## ART. 9

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## ART.10

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

10.1 L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

**10.2** L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## ART. 11

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**11.1** Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

**11.2** Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

**11.3** Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.


**11.4** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

**11.5** Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,



- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

**11.6** Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**11.7** Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

**11.8** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza

## ART. 12

### IL PRESIDENTE

**12.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**12.2** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

**12.3** Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 13

### ORGANO DI CONTROLLO

**13.1** Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

ARTEria  
 Associazione d'Arte e Cultura  
 Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 74100 Matera  
 C.F. 99019570774 - P.IVA 00605640778  
 Codice Univ. del Fascicolo: 052AL05PV



**13.2** Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**13.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**13.4** L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

**13.5** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**13.6** L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**13.7** Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

**13.8** Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **ART. 14**

### **ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**14.1** L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**14.2** In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

**ARTEGA**  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 010870774 - P.IVA 00615640778  
S.U. Fatturazione: USAL8py

## ASPETTI GESTIONALI

### ART.15

#### LIBRI E REGISTRI

15.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari* (nel caso in cui l'associazione dovesse farne ricorso), che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo* (se esistente), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.2 Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### ART. 16

#### RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

16.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

16.2 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede



dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### ART. 17

### BILANCIO E RENDICONTAZIONE

**17.1** Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.


**17.2** Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



#### ART. 18

### BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



#### ART. 19

### DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 20

### CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale

rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

## ART. 21

### PERSONALE RETRIBUITO

21.1 L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del S, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

## ART. 22

### RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### SCIoglimento

## ART. 23

### DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### DIPOSIZIONI FINALI

## ART. 24

### NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTEfina  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F./93019570774 - P.IVA 00615640778  
Sede: Palazzo Municipale - 75100 Matera




Il Segretario

Antonio Chiarello



Il Presidente

 **ARTEria**  
Associazione d'Arte e Cultura  
Loredana Marcello Paolice  
Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640778  
Codice Univoco Fatturazione: USAL8PV



 **ARTEria**  
Associazione d'Arte e Cultura  
Sede legale: P.ta Vivaldi 11 - 75100 Matera  
C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640778  
Codice Univoco Fatturazione: USAL8PV



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMT UT MATERA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1109  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 07/09/2023 REGISTRATO IL 11/09/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001109

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93019570774 ' ARTERIA ' ASSOCIAZIONE D'RTE E  
ID. TELEMATICO: TCF23L001109000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 93019570774

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1